



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2011 (13.04)
(OR. en)**

8989/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0075 (NLE)**

**AGRI 292
AGRIORG 85**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	11 aprile 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 193 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 193 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.4.2011
COM(2011) 193 definitivo

2011/0075 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("regolamento OCM unica")¹, con l'obiettivo di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007² sull'organizzazione comune di mercato unica alla distinzione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La succitata proposta della Commissione attribuisce al Consiglio la competenza decisionale sulle misure relative alla fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona la procedura legislativa ordinaria è diventata l'iter normale per l'adozione degli atti legislativi dell'Unione. Nello specifico, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per stabilire "l'organizzazione comune dei mercati agricoli (...) e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca".

Secondo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, "il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative (...)". In quanto disposizione derogatoria alla procedura normale, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere interpretato in modo restrittivo per non ostacolare l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al legislatore dal paragrafo 2 dello stesso articolo. Tra queste rientrano la disciplina degli elementi fondamentali della politica agricola comune e l'adozione delle decisioni politiche necessarie a configurarne la struttura, gli strumenti e gli effetti. In questo contesto la procedura speciale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE va applicata soltanto quando le materie menzionate in tale disposizione non fanno parte delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. Di conseguenza, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non va applicato quando una di tali materie risulta *inestricabilmente* legata alla sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore.

In questo contesto, la Commissione nella sua proposta per un nuovo regolamento "OCM unica" ha indicato che le misure sulla fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, debbano essere adottate dal Consiglio. Gli articoli pertinenti della proposta di regolamento OCM unica sono i seguenti:

- i) articoli 20 e 21 sull'aiuto obbligatorio all'ammasso privato di burro;

¹ COM(2010) 799 definitivo

² GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- ii) articolo 99 sulla restituzione alla produzione nel settore dello zucchero;
- iii) articolo 101 aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali;
- iv) articolo 102 sull'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati;
- v) articolo 108 sulla distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
- vi) articolo 155 sull'aiuto a favore dei bachicoltori;
- vii) articolo 273 sulla fissazione delle restituzioni all'esportazione nonché
- viii) articolo 281 sui prezzi minimi all'esportazione delle piante vive.

Rispetto a tali disposizioni, la proposta prevede misure sulla fissazione degli importi degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione che devono essere determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. La stessa proposta prevede inoltre che la Commissione fissi gli importi degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi in questione mediante atti di esecuzione.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Non è stato necessario consultare le parti interessate o a procedere ad una valutazione di impatto, poiché la proposta non apporta nessuna modifica sostanziale rispetto alla situazione attuale. La presente proposta si limita piuttosto ad adeguare l'organizzazione comune di mercato unica ai nuovi requisiti introdotti dal trattato di Lisbona, collocandosi dunque a livello interistituzionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi della proposta

La proposta mira a determinare la procedura di adozione degli atti inerenti all'organizzazione comune di mercato unica che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

• Principio di sussidiarietà

La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri. In altri termini, finché l'Unione europea non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. La presente proposta, analogamente alla proposta parallela della Commissione (COM(2010)799 definitivo) si limita ad adeguare l'organizzazione comune di mercato unica al trattato di Lisbona. L'OCM

unica riveste per definizione una funzione di regolamentazione dei mercati dei prodotti agricoli e di determinazione delle relative regole comuni. Gli attuali meccanismi di mercato sono volti ad escludere ogni discriminazione tra produttori o consumatori all'interno dell'Unione (articolo 40, paragrafo 2, del TFUE). Detto approccio non è messo in discussione dalla presente proposta, che rispetta il principio di sussidiarietà in relazione alle competenze degli Stati membri in materia di agricoltura.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta non introduce nessuna modifica rispetto all'attuale situazione in termini di impatto finanziario o di oneri.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta è correlata direttamente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica).

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del ...

recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. [xxxx/yyyy] (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)³ fa riferimento a misure che devono essere adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di aiuto all'ammasso privato di burro, si devono determinare condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti e per adeguare gli stessi in seguito a cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni di mercato non prevedibili al momento dell'entrata del burro nell'ammasso.
- (3) Al fine di garantire un sistema efficiente di restituzione alla produzione per determinati prodotti del settore dello zucchero, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi della restituzione alla produzione.
- (4) Al fine di raggiungere l'obiettivo del regime di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti.
- (5) Al fine di raggiungere l'obiettivo del regime di aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti a seconda del tipo di prodotto in cui viene trasformato il latte scremato e a seconda della qualità dei suddetti prodotti.
- (6) Al fine di garantire il buon funzionamento del regime di aiuti per la fornitura di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati distribuiti agli allievi nelle scuole e di assicurare la

³ GUL [...] del [...], pag. [...].

flessibilità della gestione del regime, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari ammissibili.

- (7) Al fine di garantire un regime di aiuti efficiente a favore dei bachicoltori e flessibilità nella gestione del regime, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti.
- (8) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di restituzione all'esportazione, occorre stabilire misure appropriate per fissare l'importo delle restituzioni. Inoltre, nel settore dei cereali e del riso occorre adottare misure appropriate per fissare gli importi correttivi e per provvedere all'adeguamento dell'importo delle restituzioni in linea con gli eventuali cambiamenti del livello del prezzo di intervento.
- (9) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di esportazione di talune piante vive e, in particolare, per tener conto degli sviluppi del mercato, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare i prezzi minimi all'esportazione.
- (10) Al fine di garantire una gestione quotidiana efficiente della politica agricola comune, le misure sulla fissazione degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi di cui al presente regolamento devono essere limitate alle condizioni quadro che consentano di fissare importi concreti caso per caso e a seconda delle circostanze. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di detti importi. Tali competenze devono essere esercitate con l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy], e in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴. Inoltre, al fine di garantire una risposta rapida della Commissione alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione deve essere autorizzata a fissare nuovi livelli di restituzione e, nel settore dei cereali e del riso, ad adeguare l'importo correttivo senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento reca misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] ("regolamento OCM unica").

⁴ GU L 55 del 28.2.2011

Articolo 2

Poteri della Commissione

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima adotta gli atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 323, paragrafo 2, del regolamento OCM unica.

Articolo 3

Aiuti all'ammasso privato di burro

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro, di cui all'articolo 20 del regolamento OCM unica, tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Se al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato subiscono un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, la Commissione può aumentare l'importo dell'aiuto.

Articolo 4

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

La Commissione fissa gli importi della restituzione alla produzione per i prodotti del settore dello zucchero, di cui all'articolo 99 del regolamento OCM unica, tenendo conto, in particolare:

- a) dei costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, nonché
- b) del prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, il prezzo di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM unica.

Articolo 5

Aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

La Commissione fissa gli importi degli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali, di cui all'articolo 101 del regolamento OCM unica, tenendo in considerazione il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto (ii), del regolamento OCM unica, nonché gli sviluppi della situazione di mercato nel settore del latte scremato e del latte scremato in polvere.

Articolo 6

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

La Commissione fissa gli importi degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, di cui all'articolo 102 del regolamento OCM unica, tenendo in considerazione il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento OCM unica, nonché gli sviluppi della situazione di mercato nel settore del latte scremato e del latte scremato in polvere.

L'aiuto di cui al primo comma può essere modificato dalla Commissione a seconda se il latte scremato viene trasformato in caseina o caseinati e a seconda della qualità dei suddetti prodotti.

Articolo 7

Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, di cui all'articolo 108 del regolamento OCM unica, tenendo conto della necessità di promuovere adeguatamente la distribuzione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole.

La Commissione fissa gli importi degli aiuti per gli altri prodotti lattiero-caseari ammissibili, diversi dal latte, tenendo conto dei componenti del latte nel relativo prodotto.

Articolo 8

Aiuto a favore dei bachicoltori

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto a favore dei bachicoltori di cui all'articolo 155 del regolamento OCM unica, tenendo conto dell'organizzazione del settore della bachicoltura in certe regioni dell'Unione e della necessità di favorire l'adeguamento dell'offerta alla situazione di mercato.

Articolo 9

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. La Commissione fissa le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 273 del regolamento OCM unica.
2. Le restituzioni possono essere fissate dalla Commissione:
 - a) a intervalli regolari;
 - b) mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, almeno una volta ogni tre mesi la Commissione redige l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e fissa l'importo di tali restituzioni. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adeguato dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento OCM unica, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) la situazione esistente e le prospettive di evoluzione:
 - i) dei prezzi del prodotto in questione e della sua disponibilità sul mercato dell'Unione,
 - ii) dei prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;
 - b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato;
 - c) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;
 - d) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
 - e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato;
 - f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di tali paesi importati in regime di perfezionamento;
 - g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;
 - h) la domanda sul mercato dell'Unione;
 - i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori.

Articolo 10

Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso

1. La Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione fissate per i settori dei cereali e del riso. In caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento OCM unica.

La Commissione può applicare le disposizioni del primo comma ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XVII del regolamento OCM unica.

2. Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
3. La restituzione all'esportazione per prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b) del regolamento OCM unica, stabilita conformemente all'articolo 274, paragrafo 2, dello stesso regolamento, può essere adeguata dalla Commissione a seconda dei cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, punti c) e d), del regolamento OCM unica, nonché ai prodotti di cui all'allegato I, parte I, dello stesso regolamento, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XVII, parte I, del medesimo regolamento. In tal caso, la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.

Articolo 11

Prezzi minimi all'esportazione per piante vive

La Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all'esportazione di piante vive verso paesi terzi, di cui all'articolo 281 del regolamento OCM unica, tenendo conto, in particolare, dei prezzi dei mercati mondiali.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

*Per il Consiglio
Il presidente*